

PRATICA PROFESSIONALE

Crisi d'impresa *diretto da Fabrizio Di Marzio*



Ciro Esposito

Il concordato semplificato

Sezione non inclusa

PREFAZIONE

Il concordato semplificato — ove correttamente *utilizzato* e non *abusato* — costituisce un formidabile strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, sussumibile agli “*strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale*” per come prospettati dall'art. 2086 c.c..

Si discute di un “*modello curativo*” accessibile a qualsivoglia tipologia di imprenditore — purché iscritto presso il registro delle imprese — che si trovi in una condizione di disfunzione sia essa la perdita della continuità, la probabilità della crisi, la crisi, l'insolvenza e financo l'equilibrio essendo consentito, ad una impresa del gruppo, non afflitta da disequilibri, di essere *parte attiva* della procedura al fine di *partecipare* alla cura della *disfunzione di gruppo*.

Adottando il concordato semplificato, l'imprenditore progetta la soluzione della propria *condizione di disfunzione*, realizzando la liquidazione del proprio patrimonio preferibilmente mediante la cessione dell'azienda ovvero di suoi rami, anche mediante operazioni straordinarie di fusione, scissione, ovvero aumenti di capitale con limitazione o esclusione del diritto di opzione.

In questi termini, l'istituto si presta a dare corpo anche alle ipotesi che — nell'ambito del concordato preventivo — vengono qualificate in *continuità indiretta* in quanto ascrivibili *lato sensu* al risanamento, tenuto conto che la veicolazione dell'azienda è valutata tale dallo stesso art. 12 CCII, laddove, al comma secondo, dispone che il superamento delle condizioni di squilibrio può essere realizzato anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.

La prospettiva liquidatoria ovvero in continuità indiretta — pur essendo speculare alle ipotesi del “*concordato preventivo*” di cui agli artt. 84 e ss. CCII — viene realizzata secondo un sistema normativo del tutto differente, agli esiti dell'articolazione di un procedimento semplificato in seno al quale l'imprenditore gode di un elevatissimo tasso di autonomia non rinvenibile nel concordato preventivo.

L'istituto oggetto di analisi si forgia su di un ordito normativo che rivela una tavola di precetti originale, restituendo l'immagine di un percorso lineare e semplificato della soluzione della disfunzione di impresa secondo un

modello peculiare, che si distanzia dalle regole del concordato preventivo, le quali sono applicabili, solo ove espressamente richiamate, posto che — la scelta di politica legislativa del richiamo chirurgico, operato in seno agli artt. 25-*sexies* e 25-*septies* CCII — depone nel senso che il concordato semplificato sia disciplinato dalle regole di cui agli artt. 25-*sexies* e 25-*septies* CCII e dalle norme in tema di concordato preventivo espressamente richiamate laddove — per il resto, in assenza di un rinvio — le medesime sono inapplicabili, visto anche che, altrimenti, l'istituto perderebbe il connotato della “*semplificazione*”, ponendosi quale clone del concordato preventivo disciplinato dagli artt. 84 e ss. CCII, contravvenendo le intenzioni normative.

La constatazione si ritiene rilevante in quanto realizza una semplificazione che agevola la fruibilità dello strumento normativo.

Si pensi alla non obbligatorietà della asseverazione, sostituita dalla relazione e dal parere dell'esperto, laddove l'ausiliario *ex* art. 68 c.p.c. realizza una attività assimilabile al commissario giudiziale.

Non esiste un giudizio di ammissione vero e proprio bensì una analisi di “*ritualità*” posto che l'art. 47 CCII è derogato dall'art. 25-*sexies* CCII che ne dispone una parificazione al decreto di cui all'art. 25-*sexies*, IV comma, CCII.

Non è necessario il deposito delle somme *ex* art. 47, II comma, lett. *d*), CCII.

Il mancato richiamo all'art. 84 CCII giustifica l'assenza dell'obbligatorietà di apporti di nuova finanza pari almeno al 10 per cento dell'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda ed al rispetto di una percentuale di soddisfazione pari al 20 per cento dei creditori in chirografo e di quelli privilegiati degradati per incapienza. Del pari, il mancato rinvio all'art. 84, V comma, genera l'assenza di una obbligazione alla tendenziale soddisfazione integrale dei creditori privilegiati.

Il sistema soddisfattorio è forgiato su di un modello semplificato, indicato dall'art. 25-*sexies* CCII, ove il livello di soddisfazione viene svincolato da predeterminazioni, richiedendosi unicamente che l'attivo disponibile sia distribuito nel rispetto delle cause di prelazione, nella prospettiva di riparto offerta dagli artt. 220 e ss. CCII.

Così da trattare anche l'erario alla stregua di qualsiasi altro creditore.

L'assenza di riferimenti all'art. 88 CCII implica la non operatività della transazione fiscale, laddove il richiamo all'art. 153 CCII, pone “*l'erario*” nella medesima posizione dei creditori privilegiati nella liquidazione giudiziale secondo un sistema fondato sul rigoroso rispetto della *par condicio*, come richiamato dall'art. 25-*sexies* CCII.

Nel caso il concordato semplificato sia strutturato secondo il tema della continuità indiretta — come accade nell'ipotesi si preveda la cessione dell'azienda — non sono applicabili le regole dell'art. 87 CCII.

E lo stesso accade per l'ipotesi di concordati misti ove, al tema della cessione di azienda, si accompagna la liquidazione di altra parte del patrimonio. Il mancato rinvio all'art. 87 CCII valorizza e accentua altresì la semplificazione nel momento in cui il piano di concordato non impone il contenuto indicato dall'art. 87 CCII lasciando un ampio margine di manovra in termini contenutistici.

La determinazione delle classi è sempre facoltativa a dispetto dell'obbligatorietà sancita dall'art. 85 CCII per il concordato in continuità, laddove nel concordato preventivo liquidatorio la suddivisione in classi è solo figurativamente facoltativa dato che la stessa diviene obbligatoria allorché, tra i creditori, risulti la presenza di crediti previdenziali e tributari per i quali non è previsto l'integrale pagamento. Il che accade di sovente.

Tantomeno risultano applicabili le regole in tema di proposte concorrenti *ex art. 90 CCII* così da scongiurare l'intromissione dei creditori ed un loro atteggiamento acquisitivo del dato patrimoniale.

Le offerte concorrenti *ex art. 91 CCII* non sono praticabili in quanto sostituite dal tema dalla verifica di soluzioni migliori sul mercato, rimessa all'ausiliario ovvero al liquidatore a seconda che la stessa sia realizzata prima o dopo l'omologazione, ovvero, all'applicazione delle regole in tema di liquidazione giudiziale stante il rinvio operato dall'art. 114 CCII.

Manca il richiamo agli artt. 284 e ss., CCII sicché il concordato di gruppo — desumibile dall'art. 25 CCII — si realizza secondo margini di autonomia più ampi.

La struttura normativa del concordato semplificato si avvantaggia anche di una serie ulteriore di regole applicabili in ragione del passaggio obbligato per la composizione negoziata. Passaggio obbligato reso evidente dal fatto che la condizione di ammissibilità si fonda sulla relazione dell'esperto, nominato in seno alla composizione e, prima ancora, nella titolazione del Capo II, dedicato, appunto, al "*concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all'esito della composizione negoziata*", ove si rimarca che il concordato semplificato è un "*esito*" possibile della composizione negoziata.

Il detto passaggio, invero, reca con sé una "*dote normativa*" costituita, come si vedrà, dall'applicazione delle regole premiali dell'art. 25-bis CCII ovvero dell'esito della rinegoziazione dei contratti *ex art. 17 CCII* e ancora la realizzazione di liquidazioni anticipate *ex art. 22 CCII*, con esenzione dalle revocatorie. Tanto in maniera da contribuire a ricostruire il "*dato patrimoniale*" su cui fondare il piano di concordato.

Un ulteriore apporto disciplinare si aggiunge, in ragione dell'osservazione del concordato semplificato nell'ambiente ideologico del codice della crisi, sì da comprenderne la natura secondo un processo di classificazione che porti

ad affermarne la sussumibilità alla fattispecie generale degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui all'art. 2 lett. *m) bis* CCII.

Il processo di classificazione è pregno di conseguenze comportando l'applicazione di una serie di regole tipicamente destinate a normare siffatta tipologia di misure di soluzione della crisi. Una prima conseguenza applicativa — come rilevato in giurisprudenza — comprende la disciplina di cui all'art. 54 CCII in tema di misure cautelari e protettive che si congiunge alle misure di cui all'art. 18 CCII di cui è possibile usufruire nell'ambito della composizione negoziata. Misure che si sommano a quelle previste comunque dalla disciplina specifica in tema di concordato semplificato posto che l'art. 25-*sexies* CCII dispone che, dalla data della pubblicazione del ricorso, si producono gli effetti di cui agli artt. 46 e 145 CCII, come richiamato dall'art. 96 CCII.

I risvolti applicativi della riconducibilità del “*concordato semplificato*” all'egida degli strumenti di regolazione si amplificano stante l'operatività, degli artt. 120-*bis* e ss, tenuto conto che il legislatore dispone — in tema di “*strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza delle società*” — che “*l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è deciso, in via esclusiva dagli amministratori*” dettando, nelle disposizioni successive, le regole di contemperamento degli interessi dei soci e dei terzi.

Ciò secondo un modello che arriva ad attribuire agli amministratori anche le competenze modificative dell'atto costitutivo nel rapporto dialogico con il Tribunale *ex art. 120-quinquies* CCII. Sicché, trovano accesso sistemi di veicolazione del dato aziendale mediante utilizzo di operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni, aumenti di capitale con limitazione o esclusione del diritto di opzione.

Ancora, la riconduzione è funzionale alla applicazione della regola antia-buso di cui all'art. 28 CCII in tema di *forum shopping*.

Giova, alla formazione della costruzione disciplinare, anche la classificazione del concordato semplificato in seno alle procedure concorsuali.

La sussunzione della fattispecie alle procedure concorsuali genera ulteriori conseguenze normative, che arricchiscono il bagaglio disciplinare dell'istituto in esame.

Si pensi all'applicazione della prededuzione di cui all'art. 6 lett. *d)* in relazione ai crediti legalmente sorti durante la procedura concorsuale cui è riconducibile il c

Termine estratto capitolo

Sezione non inclusa

1

Il concordato semplificato (natura e struttura normativa)

1. Premessa di metodo (funzione e struttura normativa del concordato semplificato).

Il lavoro si propone di offrire una disamina dell'istituto del "concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all'esito della composizione negoziata" (1).

Si tratta, come si vedrà, di uno "strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza", ascrivibile al tema delle *procedure concorsuali*, che rappresenta il possibile esito della *composizione negoziata* che ne costituisce, a sua volta, necessario antecedente logico.

Ciò, sempreché l'esperto attesti che le alternative di cui all'art. 23, comma 1 e 2 lett. b) CCII non siano praticabili ovvero quelle di cui all'art. 23, comma 1, CCII, non siano individuate. E questo nonostante, l'impegno, in termini di correttezza e buona fede, profuso dal debitore.

(1) Sull'argomento M. CAMPOBASSO, *Il concordato liquidatorio semplificato: ma perché il concordato preventivo non trova pace? Nuove leggi civ. comm.*, 1, 2022, 112; G. D'ATTORRE, *Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio*, in *Fallimento*, 2021, 1603 ss.; A. JORIO, *Qualche ulteriore considerazione sul d.l. n. 118/2021, e ora sulla legge 21 ottobre 2021, n. 147, Ristr. aziendali-II Caso.it del 1° dicembre 2021*, 10 ss.; A. MANCINI, *Composizione negoziata e sovraindebitamento (note intorno all'art. 17 d.l. n. 118/2021)*, *ilCaso.it*, 7 febbraio 2022, 15 ss.; M. DI SARLI, *Composizione negoziata della crisi e concordato semplificato: il d.l. n. 118/2021 ha dimenticato le start up innovative?*, *ilCaso.it*, 21 settembre 2021; S. AMBROSINI, *Il concordato semplificato: primi appunti*, *ilCaso.it*, 23 settembre 2021; R. GUIDOTTI, *La crisi d'impresa nell'era Draghi: la composizione negoziata e il concordato semplificato*, *ilCaso.it*, 8 settembre 2021; L. PANZANI, *Il D.L. "Pagni" ovvero la lezione (positiva) del covid*, *Dir. Crisi*, 25 agosto 2021; *Id.*, *I limiti all'autonomia negoziale nella disciplina della crisi*, *Le crisi d'impresa e del consumatore dopo il d.l. n. 118/2021, Liber amicorum* per ALBERTO JORIO, a cura di S. AMBROSINI, Bologna, 2021, 201 ss., *ivi*, 227 ss.; L. A. BOTTAI, *La rivoluzione del concordato liquidatorio semplificato*, *Dir. crisi*, 9 agosto 2021; S. LEUZZI, *Analisi differenziale fra concordati: concordato semplificato vs. ordinario*, *Dir. crisi*, 9 novembre 2021; G. FICHERA, *Sul nuovo concordato semplificato: ovvero tutto il potere ai giudici*, *Dir. crisi*, 11 novembre 2021; G. BOZZA, *Il concordato semplificato introdotto dal d.l. n. 118/2021, convertito, con modifiche dalla l. n. 147/2021*, *Dir. crisi*, 9 novembre 2021; e ora più recentemente A. ROSSI, *Le condizioni di ammissibilità del concordato semplificato*, *Fallimento*, 2022, 745 ss.; P.F. CENSONI, *Il concordato « semplificato » nel Codice della crisi e dell'insolvenza: un istituto enigmatico*, *Giur. comm.*, 2023, 187; G. CARMELLINO, *Prove di concorsualità per il concordato semplificato*, *Fallimento*, 2023, 699.

Adottando il concordato semplificato, l'imprenditore — a prescindere dalla natura agricola o commerciale dell'attività e dalle dimensioni assunte — progetta la soluzione della propria *condizione di disfunzione* ⁽²⁾ realizzando la liquidazione del proprio patrimonio anche (o meglio, preferibilmente) mediante la cessione dell'azienda ovvero di suoi rami.

La prospettiva liquidatoria o in continuità indiretta

Sicché, l'istituto si presta a dare corpo anche alle ipotesi che — nell'ambito del concordato preventivo — vengono qualificate in *continuità indiretta* e quindi ascrivibili *lato sensu* al risanamento. Ed invero, giova precisare da subito, che la cessione di azienda è valutata quale possibile ipotesi di risanamento dallo stesso art. 12 CCII, laddove, al comma secondo, dispone che l'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa. La considerazione si arricchisce nella misura in cui si pone mente al fatto che la veicolazione del dato aziendale può avvenire anche per mezzo di operazioni straordinarie quali la scissione, la fusione, gli aumenti del capitale tesi a mutare la figura dell'imprenditore di riferimento”.

La prospettiva *liquidatoria* ovvero in *continuità indiretta* — pur essendo speculare alle ipotesi del “concordato preventivo” di cui agli artt. 84 e ss. CCII — viene realizzata secondo un sistema normativo del tutto differente, agli esiti dell'articolazione di un procedimento semplificato in seno al quale l'imprenditore gode di un elevatissimo tasso di autonomia non rinvenibile nel concordato di cui agli artt. 84 e ss. CCII.

I creditori sono privi di voto

I creditori, infatti, sono privati del diritto di voto ⁽³⁾, potendo, al più, opporsi alla omologazione. In questo ambito il Tribunale omologa il concordato allorquando l'ipotesi di soddisfazione prospettata, realizzi il rispetto delle cause di prelazione, offrendo un livello di soddisfazione ed una utilità

⁽²⁾ Il concetto di disfunzione, per come inteso nel presente lavoro comprende la probabilità della crisi, la crisi in senso stretto, la perdita della continuità e la fattispecie residuale dell'insolvenza. Sul tema della crisi G. PAOLONE, *Gli istituti della cessazione aziendale (cause originatrici e forme di manifestazione)*, Milano, 2008, *passim*. Sul tema anche L. GUATRI, *Patologia aziendale*, in L. GUATRI (a cura di), *Economia delle aziende industriali e commerciali*, Milano 1992, 2; *Id.*, *All'origine delle crisi aziendali: cause reali e cause apparenti*, *Finanza, marketing e produzione*, 1985, 3. Si veda G. TERRANOVA, *Diritti soggettivi e attività d'impresa nelle procedure concorsuali*, *Giur. comm.*, 2017, 669; ASSONIME, *Le nuove regole sull'emersione anticipata della crisi e gli strumenti di allerta*, circ. n. 19/2 agosto 2019; F. FOGGETTA, *La continuità aziendale nel nuovo CCII, tra scansione temporale e obblighi degli amministratori*, *Società*, 2020, 921. Con riferimento alla continuità aziendale, Trib. Milano, 21 ottobre 2019, *Società*, 2019, 988. Utile il riferimento a S. FORTUNATO, *Continuità aziendale, bilanci e crisi da pandemia*, *Giur. comm.*, 2021, 35. F. DI MARZIO, *Obbligazione, insolvenza, impresa*, Milano, 2019, 79 e ss. Per una ricostruzione generale del rapporto tra le varie forme di disfunzione. Si veda G. TERRANOVA, *Le procedure concorsuali*, Torino, 2019, *passim*; F. DI MARZIO, *Fallimento. Storia di un'idea*, Milano, 2018, 5.

⁽³⁾ Per questo si ritiene che non generi alcuna forma di concordato con i creditori M. CAMPOBASSO, *Il concordato liquidatorio semplificato*, *op. cit.*, 112.

a ciascun creditore, che si *misuri* in maniera da non arrecare pregiudizio rispetto alla alternativa della liquidazione giudiziale o controllata.

Si tratta, allora, di una sorta di “*misura premiale*” che, in funzione di “*ancora di salvataggio*”, viene offerta all’imprenditore che imbrocchi la composizione negoziata cercando, in una ottica di “*buona fede*” e “*correttezza*”, di percorrere una delle vie di cui all’art. 23, comma 1 e 2, lett. *b*) che, suo malgrado, si rivelano irrealizzabili.

L’istituto oggetto di analisi si forgia così su di un “*costruito*” normativo che ne rivela una tavola di precetti originale, restituendo l’immagine di un percorso, lineare e semplificato, della soluzione della *crisi*, secondo un modello peculiare, che si distanzia dalle regole del *concordato preventivo*, le quali sono applicabili, solo ove espressamente richiamate, posto che la scelta di politica legislativa del *richiamo chirurgico*, operato in seno agli artt. 25-*sexies* e *septies* CCII, depone nel senso che il nostro istituto sia disciplinato dalle regole di cui agli artt. 25-*sexies* e *septies* CCII e dalle norme espressamente richiamate laddove — per il resto, in assenza di un riferimento all’applicazione delle altre regole in tema di concordato preventivo — le medesime sono inapplicabili, visto anche che, altrimenti, l’istituto perderebbe il connotato della “*semplificazione*”, ponendosi quale *clone* del concordato preventivo disciplinato dagli artt. 84 e ss. CCII, sovvertendo le intenzioni del legislatore ⁽⁴⁾.

Ciò è confermato dal fatto che, in altre ipotesi, quali quelle del *concordato minore*, il legislatore ha previsto, all’art. 74 CCII, un rinvio al concordato preventivo, per colmare eventuali lacune dell’istituto. Il che dimostra sistematicamente come tale modello integrativo, secondo la tecnica del rinvio, venga previsto espressamente ove voluto.

Percorso normativo lineare e semplificato teso alla soluzione della crisi

Nella specifica ipotesi del concordato semplificato questo non accade rimarcando la volontà normativa di dare corso ad un sistema autonomo di regole che disciplinano la fattispecie, secondo una composizione che si caratterizza per il suo *modo di farsi* in base alla tecnica tesa a disegnare un corpo normativo originale, costituito dagli artt. 25-*sexies* e 25-*septies* CCII, su cui si innestano, in prima battuta, le regole del concordato preventivo ove appositamente richiamate, nonché le disposizioni relative alle categorie di appartenenza degli strumenti di regolazione e delle procedure concorsuali, ferma la *dote normativa* del passaggio per la composizione negoziata.

La tecnica legislativa produce una struttura normativa che svela una

⁽⁴⁾ Da qui l’inapplicabilità dell’interpretazione analogica. Sul punto: G. BOZZA, *Il concordato semplificato, Crisi e insolvenza nel nuovo codice*, a cura di S. AMBROSINI, Bologna-Roma, 2022, 321. In termini analoghi Trib. Como, 27 ottobre 2022, secondo cui le differenze del concordato semplificato rispetto al concordato preventivo fanno del primo un istituto *sui generis* non paragonabile con il secondo in un rapporto di *species a genus*.

conformazione agile e semplificata e, per questo, molto più efficace delle ipotesi di concordato preventivo (ex artt. 84 e ss. CCII) con le quali inevitabilmente si confronta, mostrando un elevato tasso di appetibilità in termini di alternative curative. Questo in ragione della circostanza secondo cui il “*concordato semplificato*” costituisce, a pieno titolo, nel lessico utilizzato dall’art. 2086 c.c., “*uno degli strumenti messi a disposizione dell’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale*”.

Struttura
normativa
semplificata
rispetto al
concordato
preventivo

L’assetto normativo è viepiù enfatizzato anche dalla valenza ermeneutica del “*mancato richiamo generalizzato*” alle regole tese a disciplinare i temi consonanti — sebbene diversi — del concordato preventivo *liquidatorio ed in continuità*; per come strutturati dagli artt. 84 e ss. CCII.

Ciò al fine di sottolineare come lo stesso sia oltremodo significativo nel contribuire alla costruzione di un mosaico disciplinare *normativamente semplice*, nella accezione positiva del termine, riassumibile nell’espressione di matrice anglosassone *less is more*.

Laddove un “*corpo più minuto*” di norme è in grado di sprigionare una dirompente forza precettiva, capace di offrire uno strumento di regolazione della crisi oltremodo efficace nella composizione della disfunzione di impresa sia essa probabilità della crisi, perdita della continuità, crisi, ovvero financo insolvenza, o, come si vedrà, di una particolare tipologia di insolvenza, ossia una sorta di “*insolvenza perdonabile*” non essendovi spazio, stante il requisito della buona fede e correttezza nelle trattative, per quell’insolvenza che sia il frutto della “*non curanza*” delle situazioni di *crisi* e quindi violativa del “*precepto cardine*” costituito dall’art. 2086 c.c..

L’insolvenza
perdonabile
in rapporto
all’art. 2086
c.c.

In questo senso, si ritiene debba essere dotata di significatività — in uno alla disciplina positiva — la scelta di politica legislativa di selezionare, quali elementi di composizione dell’istituto, solo talune regole dettate per la formazione dei *cc.dd. “concordati ordinari”*, escludendone, così tutte le altre.

Si assiste ad una volontaria “*omissione semplificatrice*” che snellisce la costruzione regolamentare del *concordato semplificato*, postulando la conseguente *anomalia* di disposizioni quali — solo per citare alcuni esempi — l’art. 90 CCII in tema di proposte concorrenti, l’art. 91 CCII, teso alla disciplina delle offerte concorrenti, l’art. 84 CCII in tema di immissione di nuova finanza e percentuali minime nel concordato liquidatorio e via via tutta quella serie di norme che rendono difficilmente praticabile il concordato preventivo.

Termine estratto capitolo

2

I presupposti soggettivi e oggettivi

1. I presupposti soggettivi: la qualifica di imprenditore commerciale o agricolo iscritto presso il registro delle imprese (l'assenza di limiti dimensionali all'accesso dall'impresa minore ai grandi gruppi soggetti ad amministrazione straordinaria).

Il concordato semplificato si caratterizza per una elevata ampiezza soggettiva ⁽¹⁾, posto che il presupposto soggettivo di accesso, fondando sulla composizione negoziata, si identifica in qualsivoglia imprenditore iscritto presso il registro delle imprese. Iscrizione che deve essere presente all'atto della presentazione dell'istanza *ex art. 17 CCII*, e sopravvivere anche all'atto della presentazione del ricorso *ex art. 25-sexies CCII* nonché nel corso della procedura, considerate le incombenze pubblicitarie che ne conseguono.

Il requisito dell'iscrizione presso il registro delle imprese si desume nella misura in cui il concordato semplificato vede, quale antecedente, la composizione negoziata che — a sua volta — all'art. 13 CCII prevede che, alla piattaforma telematica, possano accedere solo gli imprenditori iscritti presso il registro delle imprese, salvo quanto si dirà appresso in tema di gruppi.

Al tempo stesso l'art. 17 CCII dispone che l'istanza di nomina dell'esperto è presentata tramite piattaforma telematica.

L'art. 25-*sexies*, secondo comma, CCII aggiunge che il ricorso è comunicato al pubblico ministero e pubblicato, a cura del cancelliere, presso il registro delle imprese, sì da produrre gli effetti di cui agli artt. 6, 46, 94 e 96 CCII dalla data della pubblicazione. Del pari, la regola prevede la pubbli-

L'ampiezza del presupposto soggettivo

L'iscrizione presso il Registro delle imprese

(1) Sottolinea l'ampiezza soggettiva P.F. CENSONI, *Il concordato « semplificato »*, *op. cit.*, 187, stando al quale per quanto riguarda il presupposto soggettivo, la composizione negoziata e dunque anche il concordato semplificato sono riservati ad una cerchia amplissima di soggetti che siano imprenditori, commerciali o agricoli.

cazione del decreto di omologazione presso il registro delle imprese, come prescrive il rinvio all'art. 45 CCII operato dal comma 6 dell'art. 25-*sexies* CCII.

Ne viene che gli imprenditori individuali non iscritti, le società irregolari e le società di fatto ovvero la supersocietà di fatto non possono accedere al concordato semplificato (e prima ancora all'antecedente della composizione) se non dopo avere "regolarizzato" la loro iscrizione presso il registro delle imprese, manifestandosi, non più come una società di fatto e quindi irregolare ma come una società in nome collettivo ovvero società semplice a seconda del tipo di attività esercitata sia essa commerciale o agricola.

Per il resto, il presupposto soggettivo si ritiene debba spaziare dagli imprenditori agricoli o commerciali siano essi minori o sovradimensionati fino ad arrivare ai gruppi di imprese nonché agli imprenditori soggetti ad amministrazione straordinaria a norma del d.lgs. 270/1999.

L'ampiezza della connotazione soggettiva si evince da una molteplicità di elementi.

In primo luogo, l'art. 25-*sexies* CCII, allorché si occupa del soggetto proponente, discorre, in generale, di "imprenditore", senza realizzare precisazioni dimensionali di sorta, e tantomeno la tipologia di attività.

In questa ottica, volendo prendere le mosse dal limite *inferiore* è possibile affermare che questo è agevolmente verificabile stante la previsione normativa di cui all'art. 25-*quater* CCII. La disposizione in parola consente l'accesso alla composizione negoziata all'imprenditore agricolo o commerciale minore, per come definito in seno all'art. 2 lett. *d*) CCII. La regola precisa, al quarto comma, che, se all'esito delle trattative non è possibile raggiungere l'accordo di cui al comma I, l'imprenditore può proporre domanda di accesso al concordato semplificato di cui all'art. 25-*sexies* CCII.

L'imprenditore minore

Nella prospettiva dimensionale opposta, il concordato semplificato è accessibile agli imprenditori agricoli e commerciali sovradimensionati, nonché agli imprenditori soggetti alla amministrazione straordinaria. Prendendo le mosse da questi ultimi, l'assoggettabilità alla disciplina dell'amministrazione straordinaria, non pare sia una discriminante per l'applicazione della composizione negoziata e quindi per il concordato semplificato.

Ed invero, l'art. 1 CCII, dispone l'applicazione delle regole di cui al codice stesso a qualsivoglia debitore, precisando, che sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa. Ciò sul presupposto che, se la crisi o l'insolvenza di dette imprese non sono disciplinate in via esclusiva, restano applicabili anche le procedure ordinarie previste dal CCII.

Orbene, non pare che, in seno al d.lgs. n. 270/1999, vi siano disposizioni che impediscano l'accesso alla composizione negoziata, specie se si considera che il presupposto oggettivo dell'amministrazione straordinaria passa per l'accertamento dello stato di insolvenza, laddove, nel caso della composizione negoziata e quindi del concordato semplificato, il dato oggettivo si appunta anche sulla crisi, sulla probabilità della crisi e financo sull'equilibrio come si desume dall'art. 25 CCII che consente la partecipazione alle trattative e quindi al concordato semplificato anche alle società del gruppo che vivono in condizioni di equilibrio. Sicché non si pone, in tali casi, un problema di incompatibilità.

In termini significativi, lo stesso art. 23 CCII fornisce una traccia normativa della possibilità di accesso al concordato semplificato agli imprenditori soggetti all'amministrazione straordinaria. La norma, al suo secondo comma, lett. d), prescrive che, se all'esito delle trattative non è individuata una delle soluzioni di cui al primo comma, è possibile accedere anche ad uno degli strumenti di cui al CCII, dal d.lgs. n. 270/1999, o dal d.l. 2003/347.

Ne viene soddisfatto appieno l'auspicio della relazione illustrativa al D.L. 118/2021, stando al quale *“non vi sono limiti dimensionali di accesso alla composizione negoziata che è concepita come strumento utilizzabile da tutte le realtà imprenditoriali iscritte nel registro delle imprese”*.

Di qui la individuazione di un presupposto soggettivo quantomai ampio, in linea con la amplificazione dell'art. 1 CCII, che tende alla disciplina della *“crisi”* con svilimento della connotazione soggettiva.

L'ampiezza soggettiva del concordato semplificato si lascia apprezzare anche con riferimento ai gruppi di società posto il chiaro tenore dell'art. 25 CCII (2).

Giova, da subito, precisare che anche il *“gruppo”* è soggettivamente coinvolto nella fattispecie del concordato semplificato secondo una ampiezza soggettiva maggiore rispetto a quella concessa al concordato preventivo. Ed infatti, l'art. 284 CCII — stando almeno ad una prima lettura — circoscrive l'accesso al concordato preventivo alle società in condizioni di crisi o insolvenza, laddove è discutibile che il ricorso possa essere proposto anche dalla società in equilibrio. Nel caso di concordato semplificato di gruppo si deve ammettere la possibilità di partecipazione, come si vedrà, anche a favore delle società del gruppo ovvero del *dominus* persona fisica che si trovino in condizioni di equilibrio. Tanto, avendo partecipato alle trattative anche su invito dell'esperto ed in continuità logica con l'evoluzione di quest'ultima al fine di non generare lo spreco dell'interlocuzione così venutasi a creare.

(2) *Contra*, per l'inammissibilità del concordato semplificato di gruppo G. BOZZA, *Il concordato semplificato*, op. cit., 327.

3

L'accesso al concordato semplificato

1. Premessa.

Come visto nei precedenti paragrafi, il concordato semplificato si sostanzia in una procedura concorsuale dalla matrice altamente agevolativa per l'imprenditore.

Matrice che — al tempo stesso — relega i creditori in una posizione peggiore, posto che, a questi, è inibito il diritto di voto, potendo sollecitare la valutazione dei loro interessi unicamente attraverso l'opposizione alla omologazione, tenuto conto che il “*punto di caduta*” del pregiudizio sopportabile sta nella ponderazione del rispetto della *par condicio*, nella dimensione di un trattamento che non sia peggiore rispetto alla liquidazione giudiziale e controllata cui si associa, in ogni caso, una utilità per ciascun creditore.

Ne viene la necessità di strutturare il concordato semplificato come una fattispecie residuale ⁽¹⁾ ove la valutazione di fattibilità del tribunale si spinge, in maniera profonda, nella analisi di una verifica della effettiva, manifesta e seria realizzabilità del piano.

La residualità si percepisce, tra le altre cose, dalla progettazione strutturale che il legislatore immagina attraverso una serie di condizioni di accesso.

Sopra si è fatto cenno alla circostanza che il concordato debba avere, quale antecedente logico, il passaggio per la composizione negoziata. Tale passaggio non ha matrice formale posto che l'imprenditore, onde poter accedere al concordato semplificato, deve dare prova di una potenzialità risanatoria che tuttavia, nonostante la sua buona fede e correttezza, non si è canalizzata in seno alle *ipotesi preferibili* di cui all'art. 23 CCII ⁽²⁾. Potenzialità risanatoria che potrebbe assumere anche le vesti della cessione di azienda come testimonia l'art. 12, secondo comma, CCII, a mente del quale: “*l'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati,*

La natura residuale del concordato semplificato

⁽¹⁾ Trib. Bergamo, 23 settembre 2022.

⁽²⁾ *I.e.* la non praticabilità delle ipotesi di cui all'art. 23, primo e secondo comma lett. b), CCII o la non individuazione delle ipotesi di cui all'art. 23, I comma, CCII.

al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa".

Invero, il passaggio per la composizione negoziata ha così, anche la funzione di sondare la verifica della ricerca effettiva di un processo di risanamento rispetto alla matrice dissolutiva insita nel concordato. Ciò a riprova della volontà legislativa di percepire i percorsi di cura nella prospettiva risanatoria capace di restituire, all'imprenditore, un'"*anima imprenditoriale*" sana e in grado di ristabilirsi dallo stato di debilitazione al fine di dare corso, effettivamente, alla massimizzazione degli interessi dei creditori.

L'istituto rappresenta il prototipo della "*tendenza al risanamento*", visto che il processo che realizza si muove proprio in questo senso seguendo due vettori.

Il primo è costituito dall'analisi rimessa all'esperto *ex art. 17, comma 5, CCII* in relazione alla quale il medesimo deve dare conto dell'assenza di una qualsivoglia prospettiva di risanamento, anche *ex art. 12, comma 2, CCII*, sì da interrompere immediatamente la procedura di composizione negoziata, e permettere all'imprenditore l'accesso al concordato semplificato ove il medesimo abbia dimostrato un comportamento di correttezza e buona fede. Il secondo sta nel fatto che, nel caso di assenza della buona fede, l'imprenditore è marchiato con uno stigma di carattere negativo come dimostra il fatto che, in caso di archiviazione dell'istanza, non può presentare una nuova istanza prima di un anno dall'archiviazione. Se, poi, l'archiviazione è richiesta dall'imprenditore entro due mesi dall'accettazione dell'esperto, il termine di cui al primo periodo è ridotto, per una sola volta, a quattro mesi (*arg. art. 17, comma 9, CCII*). Al tempo stesso, l'*art. 25-quinquies CCII* inibisce la possibilità di proporre la composizione negoziata e quindi il concordato semplificato ove sia pendente una domanda di liquidazione giudiziale o controllata. Ovvero nel caso in cui, nei quattro mesi precedenti l'istanza, abbia rinunciato alle domande indicate nel primo periodo dell'*art. 25-quinquies CCII*.

Il dato testimonia la volontà legislativa di costituire un percorso normativo obbligato al quale l'imprenditore è tenuto ad accedere tempestivamente posto che, in caso contrario, la reazione dell'ordinamento sarà quella di precludergli, nei fatti, una seconda possibilità di accesso.

Ed invero, se un imprenditore si presenta al cospetto dell'esperto in condizioni di insolvenza, nell'impossibilità attuale di risanamento, anche mediante cessione di azienda con un comportamento violativo della buona fede, è verosimile che — al trascorrere di un anno — la propria condizione non possa che essere peggiorata, sicché la nuova possibilità di accesso è puramente teorica.

Pertanto, al medesimo, non resterà che l'accesso al concordato liquidatorio o alla liquidazione giudiziale tenuto conto che la archiviazione di cui all'art. 17, comma 5, CCII costituisce uno stigma nella ponderazione di eventuali soluzioni concordate in continuità, data l'influenza che il giudizio dell'esperto può avere sulla valutazione dei creditori e del tribunale che debbano scrutinare una procedura di risanamento quale l'accordo di ristrutturazione o il concordato in continuità. Ciò tenuto conto di quanto dispone l'art. 7 CCII, stando al quale, nel caso di proposizione di più domande, il tribunale esamina, in via prioritaria, quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che: *a*) la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile, *b*) il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati, *c*) nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni della assenza di pregiudizio per i creditori.

Del resto, è lo stesso art. 17, comma 3, lett. *b*), CCII che esprime la prospettiva del risanamento allorché assume che l'imprenditore, al momento della presentazione dell'istanza, inserisce, nella piattaforma telematica, un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'articolo 13, comma 2, e una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative che intende adottare.

Progetto realizzabile anche *ex art.* 12, comma 2, CCII, mediante la cessione di azienda. Cessione di azienda che potrebbe essere possibile sebbene non sufficiente ad essere "*perno e struttura*" di una soluzione *ex art.* 23, comma 1 o 2, lett. *b*) CCII. Laddove, vista la buona fede e correttezza, la stessa possa ritenersi strumentale al concordato semplificato.

La prospettiva è rimarcata dall'art. 23, CCII, stando al quale — quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all'articolo 12, comma 1 — le parti possono, alternativamente: *a*) concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all'articolo 25-*bis*, comma 1, se, secondo la relazione dell'esperto di cui all'articolo 17, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni; *b*) concludere la convenzione di moratoria di cui all'articolo 62; *c*) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui agli articoli 166, comma 3, lettera *d*), e 324. Con la sottoscrizione dell'accordo, l'esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza.

Il dato è suggellato dalla previsione dell'art. 25-*sexies* CCII ove viene ribadito che il concordato semplificato può essere adottato solo nell'ipotesi in cui le soluzioni di cui all'art. 23, comma 1 e 2, lett. *b*) non siano "*praticabili*"

La prospettiva
residuale del
concordato
semplificato

Le ipotesi
preferite *ex*
art. 23 CCII

ovvero quelle dell'art. 23, comma 1, CCII non siano “*individuate*” e purché l'esperto, nella relazione finale, accerti e dia atto che ciò accade nonostante le trattative si siano svolte secondo buona fede e correttezza.

Come si vede, allora, tutto il percorso è impostato lungo la via maestra del risanamento anche mediante cessione d'azienda. In particolare, l'ipotesi di cui all'art. 23, comma 1, lett. *a*) CCII realizza un accordo certificato nella relazione finale dell'esperto come idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni. Tanto evidenziando il crinale del riequilibrio sotteso al recupero della “*continuità aziendale*” secondo l'impostazione aziendalista vista sopra che esprime la condizione di impresa nel senso dello svolgimento dell'attività in condizioni di equilibrio.

La fattispecie preferenziale dell'art. 23, comma 1, lett. *b*) CCII consiste nella convenzione di moratoria di cui all'articolo 62 CCII ossia un procedimento ove l'imprenditore si risana attraverso un *pactum de non petendo* che genera il riscadenzamento delle obbligazioni. Invero, l'art. 62 CCII prescrive che la convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria.

La terza possibilità si esprime in una analoga prospettiva di continuità.

Ed infatti la lettera *c*), offre la possibilità di concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui agli articoli 166, comma 3, lettera *d*), e 324. Con la sottoscrizione dell'accordo l'esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza. Il dato appena espresso è rilevante in quanto pone attenzione al rapporto tra composizione negoziata, concordato semplificato ed esenzioni da revocatoria. Ciò nel senso che il legislatore, quando ha ricondotto ad una misura gli effetti dell'esenzione da revocatoria, lo ha affermato espressamente come riferito nell'ipotesi di cui all'art. 23, comma 1, lett. *c*) CCII ⁽³⁾. Sicché, in tutte le altre ipotesi, compreso il concordato semplificato, il legislatore non ha ritenuto dover fornire la detta esenzione, posto che: o il concordato semplificato è adottato in condizioni di crisi quando il tema della revocatoria non si pone; ovvero è adottato in condizioni di crisi quando il tema della revocatoria non si pone; ovvero è adottato in condizioni di crisi quando il tema della revocatoria non si pone.

Termine estratto capitolo

4

Il piano di soddisfazione

1. Il contenuto della proposta e il piano di liquidazione (cenni e rinvio).

Come appena visto l'art. 25-*sexies* CCII dispone che l'imprenditore, nel caso intenda accedere al concordato semplificato, deve dare corso ad una proposta di "*concordato per cessione dei beni*" nell'ambito della quale sintetizza la strategia di soluzione della crisi, prospettata mediante la via della liquidazione del suo patrimonio.

L'elaborazione della proposta ruota intorno ad un piano di soddisfazione, corredato dei documenti di cui si è detto nel precedente capitolo.

Si deve trattare di un piano dalla matrice liquidatoria che deve muoversi nei limiti del rispetto della *par condicio*, della fattibilità, del riconoscimento di una utilità a ciascun creditore ed un livello di soddisfazione non deteriore rispetto a quello ritraibile dalla liquidazione giudiziale o controllata a seconda della tipologia di imprenditore.

Entro questi limiti, l'autonomia è massima e capace di sintetizzarsi in un piano — dal contenuto atipico — la cui causa è la composizione della condizione di disfunzione in maniera da offrire, ai creditori, nel rispetto della *par condicio* un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbero in caso di liquidazione giudiziale o controllata e comunque una utilità a ciascuno ⁽¹⁾.

Più in particolare, con il concordato semplificato, l'imprenditore propone, ai propri creditori, un *progetto di soluzione* onde offrire una sistemazione della propria condizione di disfunzione. Invero, nonostante i creditori siano privi del diritto di voto, pare possibile affermare come il piano sottintenda una proposta ⁽²⁾ alla quale i medesimi possono reagire, non già esprimendo una ac-

La autonomia
nella predi-
sposizione del
piano

⁽¹⁾ G. BOZZA, *Il concordato semplificato*, op. cit., 345. Si parla di liquidazione controllata posto che accedono al concordato semplificato anche le "imprese" minori e agricole.

⁽²⁾ *Contra* M. CAMPOBASSO, *Il concordato liquidatorio semplificato*, op. cit., 112.

cettazione in termini di voto, ma facendo valere il loro dissenso attraverso l'opposizione alla omologazione, ferma restando, in ogni caso, la verifica — a tutela dei loro interessi — da parte del tribunale in sede di omologazione. Da un punto di vista contenutistico, il legislatore consente, all'imprenditore, un ampio ventaglio di soluzioni, ciascuna viepiù arricchita dal fatto che il contenuto delle proposte da offrire ai medesimi è caratterizzata da un substrato oggettivo quanto mai flessibile, sebbene canalizzato nell'egida della liquidazione.

L'autonomia trasuda dallo stesso disposto dell'art. 25-*sexies* CCII ove il legislatore stabilisce testualmente che l'imprenditore è legittimato a dare corso ad “*una proposta di concordato per cessione dei beni*”, senza aggiungere ulteriori condizioni o precisazioni limitanti.

Così da fare comprendere che — all'interno della matrice liquidatoria — qualsiasi contenuto è astrattamente ammissibile, specie la liquidazione mediante veicolazione del dato aziendale come precisa l'art. 25-*septies* CCII, in coerenza col principio della ricerca dell'universalità.

La cifra di autonomia è esaltata dalla verifica cui è deputato il tribunale allorquando la norma dispone che il tribunale stesso “*assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore*”.

Come si vede, l'intervento è limitato al rispetto delle cause di prelazione, alla fattibilità del piano anche in relazione ad una analisi tesa a verificare che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore.

In questi termini, il piano può prevedere la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma liquidatoria anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie ovvero in continuità indiretta ⁽³⁾.

⁽³⁾ G. BOZZA, *Il concordato semplificato*, op. cit., 314; G. FICHERA, *Sul nuovo concordato semplificato: ovvero tutto il potere ai giudici*, *dirittodellacrisi.it*, 11 novembre 2021, 4, G. D'ATTORRE, *Il concordato semplificato*, op. cit., 1604; M. VITELLO, *Il concordato semplificato: tra liquidazione del patrimonio e continuità indiretta*, *ilfallimentarista.it*, 26 aprile 2022; D. GALLETI, *Breve storia di una (contro)riforma « annunciata »*, op. cit., 9, attribuisce al concordato semplificato « *carattere solo apparentemente liquidatorio* », Trib. Siena, 9 settembre 2022 stando alla quale in tema di concordato semplificato, benché la struttura della procedura in parola sia delineata alla stregua di “concordato per cessione dei beni” è in linea di principio configurabile la previsione di una continuità diretta in funzione di una successiva liquidazione, purché i costi di gestione non vadano a detrimento dei creditori nelle more della dismissione dell'intero patrimonio aziendale in misura tale da inficiare l'equivalenza della proposta concordataria rispetto all'aspettativa di soddisfacimento nell'ipotesi liquidatoria.

Verosimilmente il legislatore concede una libertà ulteriore potendosi ritenere ammissibili ipotesi di liquidazione parziale (4).

L'utilizzo di
qualsiasi
forma
liquidatoria

La norma di cui all'art. 25-*sexies* CCII, infatti, non specifica se la liquidazione debba interessare l'intero patrimonio ovvero anche solo una parte. Tuttavia la detta ipotesi non può essere scongiurata a priori, sebbene con talune precisazioni.

La liquidazione
parziale

È auspicabile che l'accesso al concordato semplificato avvenga in condizioni di probabilità della crisi ove esiste ancora un equilibrio patrimoniale, tenuto conto degli effetti degli artt. 25-*bis*, 153, comma 3, 154, 156 e 158 CCII sulla quantificazione dei debiti e degli interessi e dove la liquidazione, ad esempio di un ramo aziendale o di più rami aziendali, possono generare una tacitazione di tutto il passivo. Sicché, nulla osta, in quel caso, che l'imprenditore possa conservare valori o addirittura un ramo d'azienda per continuare l'attività.

Bisogna tenere conto che la probabilità della crisi non significa disequilibrio finanziario in atto e tantomeno impedisce di considerare che vi siano plusvalori latenti la cui realizzazione consenta la soddisfazione integrale dei creditori avendo approfittato dei vantaggi concessi dalla composizione negoziata. Cionondimeno non è detto che tale situazione possa essere risolta con una delle ipotesi di cui all'art. 23 CCII, laddove manchi la sicurezza, ad esempio, della continuità biennale (arg. art. 23, comma 1, lett. a))

Da qui la necessità di un approccio liquidatorio che tuttavia può essere anche parziale, venendosi a soddisfare tutti i creditori, proprio perché la vendita dell'azienda, con il realizzo dell'avviamento ha la capacità di soddisfare tutti i creditori, con la conseguenza che il residuo attivo può rimanere a comporre il patrimonio sociale. Con ciò ripristinando la continuità aziendale in capo ad altro soggetto.

Laddove, invece, la crisi avesse pervaso la realtà patrimoniale non consentendo la soddisfazione integrale dei creditori, l'approccio alla liquidazione parziale sarebbe verosimilmente inaccettabile nella misura in cui non massimizza l'interesse dei creditori violando altresì il disposto dell'art. 2740 c.c., rispetto al quale è necessario porre la massima sensibilità tenuto conto che, nella specie, i creditori sono sprovvisti di voto.

Non solo. Ma l'ipotesi non reggerebbe il confronto con la liquidazione

(4) *Contra* in dottrina G. BOZZA, *Il concordato semplificato*, op. cit., 345 secondo il quale non è consentita la cessione parziale dei beni ai creditori, posto che « nel concordato preventivo sono i creditori a votare ed a decidere anche sulla possibile conservazione di parte del patrimonio in capo al debitore » mentre nel concordato semplificato i creditori non votano, così che non vi sarebbe giustificazione, o meglio legittimazione, rispetto ad una cessione solo parziale dei beni. Si vedano G. D'ATTORRE, *Il concordato semplificato*, op. cit., 1611; S. LEUZZI, *Analisi differenziale*, op. cit., 2.

giudiziale ove — a parità di condizioni — sarebbe liquidato l'intero patrimonio.

Non basta. È istituzionalizzato anche il pagamento “*non integrale*” dei creditori privilegiati posto che gli stessi vanno soddisfatti assumendo come parametro di riferimento il rispetto delle cause legittime di prelazione ed il confronto con l'ipotesi di liquidazione giudiziale, sicché il loro livello di soddisfazione si misura — come si vedrà meglio dopo — non già sull'assioma della soddisfazione integrale *ex art. 84 CCII* ma sulla prospettiva di un ipotetico piano di riparto *ex art. 221 CCII* ove, ai creditori, non si garantisce alcun adempimento ma solo la distribuzione privilegiata delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni su cui insiste il loro privilegio. Il che, sempre riguardo ai creditori privilegiati, consente di ipotizzare un pagamento ridotto e/o dilazionato nei piani di riparto a condizione che sia prevista la corresponsione degli interessi nella misura precisata dall'art. 153 CCII, essendo la norma applicabile al concordato semplificato, stante il rinvio dell'art. 96 CCII cosicché il decorso degli interessi cessi alla data del deposito del piano di riparto, nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente.

Il pagamento
non integrale
dei privilegiati

In sostanza, allora, il “*piano di soddisfazione*” poggia su di una “*straordinaria duttilità*” e “*assoluta flessibilità*” come si vede anche dal fatto che non sono previste percentuali minime di soddisfazione né termini di adempimento da rispettare, sebbene sia necessario assicurare una condizione non deteriore alla ipotesi di liquidazione giudiziale o controllata e comunque una utilità a ciascun creditore ⁽⁵⁾.

Sono possibili, prospettabili e accettabili infinite ipotesi di soluzione della crisi tante quante è in grado di immaginarne la fantasia dell'imprenditore.

Senza pretesa di completezza, una prima ipotesi, potrebbe essere quella di offrire ai creditori — in esito alla vendita del patrimonio — una determinata percentuale di soddisfazione la cui determinazione non è stabilita dal legislatore che consente anche il pagamento percentuale dei creditori privilegiati.

Si tratta della previsione della falcidia dei creditori chirografari e dei privilegiati incapienti cui deve aggiungersi la variante di una soddisfazione anche con modalità diverse dal pagamento in danaro, posto che la regola pare consentire tali proposte fondando sul riconoscimento di una utilità per ciascun creditore senza neanche la precisazione dell'art. 84, comma 3, CCII che richiede le **Termine estratto capitolo** individuate ed economica-

5

Il giudizio di omologazione

1. La fase di ammissibilità attenuata.

Una volta depositato il ricorso si apre una prima fase, che è quella nell'ambito della quale si realizza una sorta di analisi di ammissibilità.

Analisi circoscritta nel quarto comma dell'art. 25-*sexies* CCII posto che la disposizione, al suo ultimo comma, ha cura di precisare che, ai fini dell'art. 106 CCII, il decreto di cui al quarto comma equivale ad ammissione al concordato.

L'analisi di
ritualità

A sua volta l'art. 25-*sexies*, comma 3 e 4, CCII dispongono che il tribunale, valutata la ritualità della proposta, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, assegnando allo stesso un termine per il deposito del parere.

Il quarto comma dispone che l'ausiliario fa pervenire l'accettazione dell'incarico entro tre giorni dalla comunicazione. Con il medesimo decreto il tribunale ordina che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale e al parere dell'esperto, sia comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, ove possibile a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e fissa l'udienza per l'omologazione.

Tra la scadenza del termine concesso all'ausiliario ai sensi del comma 3 e l'udienza di omologazione devono decorrere non meno di quarantacinque giorni.

I creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all'omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza fissata.

La questione è posta dall'art. 25-*sexies*, comma 3, CCII e dalla espressione

“*il tribunale, valutata la ritualità della proposta*” acquisito il parere dell’esperto, nomina un ausiliario.

L’espressione deve essere correlata alla lettura dell’art. 25-*sexies*, ult. comma, CCII, la quale dispone che il decreto di cui all’art. 25-*sexies*, comma 4, CCII equivale alla ammissione al concordato ai fini dell’art. 106 CCII.

Non si assiste allora ad un vero e proprio giudizio sul modello dell’art. 47 lett. *a*) posto che la regola non è richiamata e l’analisi del Tribunale si limita alla ponderazione della “*ritualità della proposta*”, nel senso di verificare la presenza del piano di soddisfazione, dei documenti richiesti dalla legge. Ed inoltre che essa succeda alla composizione negoziata, sia tempestivamente proposta e ponga alla sua base la relazione dell’esperto il quale attesti l’impraticabilità ovvero la mancata individuazione delle soluzioni preferibili *ex art. 23 CCII*, nonostante la buona fede e correttezza del debitore lasciando lo scrutinio della fattibilità al momento della omologazione laddove si possiedono maggiori informazioni.

Ove l’esperto avesse redatto anche il parere allora il tribunale si concentrerebbe anche sul medesimo.

Così la ritualità richiede una analisi diversa dalla ammissibilità del concordato liquidatorio preventivo.

Ed infatti, in quest’ultima sede ed a quest’ultimo fine, il legislatore dispone uno scrutinio più ampio posto che il tribunale — acquisito il parere del commissario giudiziale se già nominato — esamina la ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati. La diversità strutturale tra la valutazione di “*ritualità*” e quella di ammissibilità e “*fattibilità*” si percepisce — non solo dal confronto tra l’art. 25-*sexies*, comma 4, CCII e l’art. 47, comma 1, lett. *a*) — ma anche in relazione al confronto che vive all’interno dello stesso art. 47 CCII tra l’ipotesi di cui alla lettera *a*), dedicata al concordato liquidatorio e quella di cui alla lett. *b*) prevista per il concordato in continuità ove si impegna il tribunale in una valutazione di “*ritualità*” che assume un livello di indagine di minore incisività.

Del resto, da un punto di vista letterale, la ritualità richiama un controllo formale che si riferisce alla verifica del rito, limitando l’analisi al rispetto del procedimento ⁽¹⁾.

(1) Sul tema, come già visto: App. Salerno, 6 aprile 2023, secondo cui in tema di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, il Tribunale valuta la ritualità formale della proposta, ossia verifica *i*) la relazione finale dell’esperto *ex art. 25-*sexies*, comma 1, CCII*; *ii*) il parere dell’esperto *ex art. 25-*sexies*, comma 3, CCII*; *iii*) la presentazione del ricorso nel termine di legge; e *iv*) la competenza del tribunale adito. In particolare, con riguardo al contenuto della relazione finale, la dichiarazione dell’esperto sulla correttezza e buona fede delle trattative, sul loro esito negativo, e sull’impossibilità di individuare una soluzione negoziata con le parti interessate, è requisito imprescindibile di legittimazione dell’imprenditore alla presentazione della

Un ulteriore elemento di semplificazione attiene alla mancata previsione di alcuna forma di versamento delle somme di cui all'art. 47 CCII pari al 50 per cento delle spese ritenute necessarie per l'intera procedura ovvero la diversa minor somma non inferiore al 20 per cento di spese che sia determinata dal tribunale.

La verifica di
ritualità

Tantomeno si fa riferimento ad alcuna asseverazione da parte del professionista indipendente come imposto per il concordato preventivo, tenuto conto che le garanzie di veridicità sono assunte dall'opera dell'esperto in sede di composizione negoziata laddove, in assenza di veridicità dei dati, l'esperto deve arrestare la composizione stessa, nonché dell'ulteriore attività dell'ausiliario *ex art.* 106 CCII.

Il versamento
di somme

Nella specie, si pone anche la questione delle misure protettive e cautelari di cui si è detto al capitolo I par. 3.

A questo punto si apre una fase preparatoria dell'omologazione che serve al tribunale per esprimere il proprio giudizio, ai creditori ed agli altri interessati per manifestare il proprio dissenso mediante l'opposizione all'omologazione, costituendosi con apposita comparsa — nel termine perentorio di 10 giorni prima dell'udienza — muniti di assistenza legale. ⁽²⁾

È una fase cognitiva nell'ambito della quale il tribunale si avvale dell'attività professionale dell'esperto e dell'ausiliario *ex art.* 68 c.p.c., fondando il proprio giudizio anche sugli altri mezzi istruttori, che la deformalizzazione del procedimento gli consente di acquisire, quali perizie, interlocuzioni con i creditori e l'imprenditore.

Di seguito si esamineranno le attività delle professionalità coinvolte nella vicenda.

proposta. Ed invero, l'assenza di tale dichiarazione è ostativa all'omologa della proposta concordataria. (Nel caso di specie, la Corte ha rigettato il reclamo avverso il decreto di inammissibilità alla procedura di concordato semplificato, poiché la dichiarazione dell'esperto non reca alcuna indicazione in merito all'effettivo svolgimento di trattative con i creditori né che sia stata ad essi sottoposta alcuna specifica proposta di soluzione e soddisfacimento, anche nelle forme di cui all'art. 23 commi 1 e 2, lett. b)). Si veda anche Trib. Monza, 17 aprile 2023, secondo cui in materia di concordato semplificato, deve escludersi la coincidenza tra vaglio di "ritualità" della proposta (art. 25-*sexies* CCII) e vaglio di "ammissibilità". Ciò si vince, in particolare, dal disposto dell'art. 47 CCII, il quale, mentre con riferimento al concordato preventivo liquidatorio prevede che il Tribunale debba verificare "l'ammissibilità della proposta", con riferimento al concordato in continuità aziendale ritiene debba limitarsi alla verifica della "ritualità della proposta", pur imponendo l'ulteriore sindacato sull'ammissibilità. Tale verifica della ritualità rappresenta, nell'intenzione del legislatore, un *quid minus* rispetto al vaglio di ammissibilità. Tanto premesso, al fine di non rendere oltremodo riduttivo il controllo svolto dal Tribunale, si ritiene che il Tribunale sia tenuto alla verifica non solo della formale sussistenza delle attestazioni nella relazione dell'esperto *ex art.* 17 CCII, ma anche l'attendibilità e ragionevolezza di tali attestazioni, ritenendo la proposta irrituale ove esse siano prive di motivazione ovvero corredate da motivazioni che non trovino riscontro nella documentazione in atti. Sui poteri del Giudice in sede di ammissione o meglio di valutazione di ritualità: G. BOZZA, *Il concordato semplificato, op. cit.*, 367 ss.

⁽²⁾ Per quanto attiene alla reclamabilità del provvedimento di mancata ammissione devono ritenersi vevolevoli le motivazioni in ragione delle quali il reclamo è stato escluso anche ai sensi dell'art. 111 Cost., non avendo il provvedimento natura decisoria (Cass., 6 agosto 2021, n. 22442; Cass., 20 luglio 2021, n. 20762; Cass., SU, 28 dicembre 2016, n. 27073).

2. L'esperto: l'attività, le responsabilità e il compenso.

La figura dell'esperto ha una dimensione centrale.

L'esperto nel
concordato
semplificato

Come visto lo stesso viene coinvolto, fin dalla fase della composizione negoziata, laddove può avere anche un ruolo attivo nella facilitazione della predisposizione del piano di soddisfazione. In ogni caso, la sua attività è esiziale, posto che l'accesso al concordato è condizionato dal fatto che la *relazione finale* accerti l'*irrealizzabilità* delle ipotesi preferibili di cui all'art. 23 CCII, nonostante la buona fede e correttezza profusa dal debitore nelle trattative.

In seno al concordato semplificato l'esperto viene coinvolto nella misura in cui la disposizione in esame sancisce la necessità di acquisire la sua relazione finale, cui si è fatto cenno, e il suo parere con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte ⁽³⁾.

Come visto sopra, la relazione, così come il concordato, deve essere auspicabilmente forgiata e modellata nella fase della composizione laddove inizia a delinearsi la necessità di dirottare verso uno strumento di soluzione che non può avere matrice risanatoria.

In questo modo, il ruolo dell'esperto viene esponenzializzato, massimizzando la misura della propria funzione agevolativa delle trattative nella ricerca di una soluzione ottimale della composizione della crisi.

E ciò perché, avvedutosi *in itinere* della sussistenza dei presupposti per l'accesso al concordato semplificato, agevola la riduzione della soluzione di continuità temporale tra la sua relazione, l'archiviazione, la presentazione della domanda e l'espressione del parere in merito ai possibili esiti della liquidazione ed alle garanzie offerte.

Del resto, l'art. 25-*sexies* CCII subordina l'accesso all'ipotesi di concordato semplificato, alla attestazione della *buona fede* e *correttezza* delle trattative e alla irrealizzabilità delle altre ipotesi ritenute preferibili

Nulla impedisce che, oltre alla attestazione in parola, la relazione dell'esperto, possa essere già corredata del parere laddove, anche in base alla sua

⁽³⁾ Stando a Bozza, *Il concordato semplificato*, op. cit., 386 non è, invero, ipotizzabile che l'esperto possa esprimere tale parere al termine dell'incarico, sia perché il comma 8 dell'art. 17 prevede che, in quel momento, egli rediga soltanto la relazione finale, sia perché è inverosimile che l'esperto fornisca un parere del genere in assenza di qualsiasi ipotesi liquidatoria, potendo, come visto, il debitore, all'esito infausto delle trattative negoziali, scegliere ancora

6

Il concordato semplificato delle imprese minori e dei gruppi

1. Il concordato delle imprese minori.

Una particolare notazione merita il concordato semplificato degli imprenditori, agricoli o commerciali, che siano “*sotto soglia*” ex art. 2 lett. d) CCII.

La fruibilità al concordato semplificato — da parte delle imprese minori — si evince dal sistema di accesso alla composizione negoziata ed è ribadito dall’art. 25-*quater* CCII, stando al quale, se all’esito delle trattative non è possibile raggiungere una delle soluzioni di cui al comma terzo, l’imprenditore può: a) proporre la domanda di concordato minore di cui all’articolo 74; b) chiedere la liquidazione controllata dei beni ai sensi dell’articolo 268; c) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all’articolo 25-*sexies*; d) per la sola impresa agricola, domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61. 5 ⁽¹⁾.

Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni del presente articolo, gli articoli 12, 13, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 9, 14, 15, 16, 17, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 18, 19, 20, 21, 22, 24, commi 3 e 4, 25, 25-*bis*, 25-*ter*, 25-*quinqies*, 25-*sexies*, 25-*septies* e 25-*octies*, in quanto compatibili.

Le imprese
sotto soglia

La norma ha cura di precisare che gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell’articolo 22 conservano i propri effetti se successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato minore omologato, l’apertura della liquidazione controllata o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all’articolo 25-*sexies* CCII, omologato tanto da operare in analogia a quanto desunto per il concordato semplificato delle imprese sopra soglia.

Il rinvio al
concordato
semplificato

⁽¹⁾ Per una disamina del rapporto con la composizione negoziata delle imprese minori, si veda L. QUAGLIATA, *Le imprese sotto soglia*, in *La nuova composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa*, a cura di SANCETTA, BARATTA, RAVAZZIN, in *Tratt. Di MARZIO*, Milano 2022, 171.

Il rinvio agli artt. 25-*sexies* e 25-*septies* CCII consente poi una applicazione generalizzata delle dette regole per come rappresentate nei precedenti capitoli.

Sul punto non deve ritenersi distopico il rinvio alle regole del concordato preventivo, della liquidazione giudiziale ed alla disciplina del liquidatore, posto che questa offre un sistema più robusto da un punto di vista disciplinare, tenuto conto delle lacune che vive la liquidazione controllata. Pertanto, si può sfruttare il rinvio ad un sistema di regole più compiuto, come accade per l'ipotesi di rimando all'art. 114 CCII operata dall'art. 25-*septies* CCII.

Sicché il tema della liquidazione controllata e delle sue lacune rimane confinato alla omologazione ed al confronto in termini di soddisfazione che è necessario praticare con la liquidazione controllata.

Invero, il confronto nella fattispecie vive con una disciplina oltremodo lacunosa. Il giudizio del tribunale deve confrontare le utilità del concordato semplificato con quelle della procedura di liquidazione controllata. Si assiste così ad una disciplina complessa in quanto il richiamo agli artt. 25-*septies* e 25-*sexies* CCII consente una struttura del piano e una esecuzione analoghe a quelle delle imprese maggiori, laddove il confronto omologatorio si esprime con la liquidazione controllata.

Liquidazione controllata che si presenta ricca di lacune e con una articolazione che impone all'interprete un arduo sforzo ricostruttivo.

È innanzitutto rilevante notare che la domanda di ammissione alla liquidazione controllata — ove presentata dal debitore — vede quale presupposto oggettivo anche la crisi di impresa visto che l'art. 268, comma 1, CCII dispone che “*l'imprenditore in stato di sovrindebitamento può domandare*”, laddove l'art. 2 CCII definisce *sovrindebitamento* lo stato di “*crisi*” o di “*insolvenza*”.

Analogamente accade ove la domanda sia proposta dal creditore ovvero dal Pubblico ministero, quale conseguenza della conversione dell'ipotesi concordataria *ex* artt. 73 ovvero 83 CCII, tenuto conto che, alle dette ipotesi concordatarie, si può accedere anche in condizioni di crisi, comprese nel sovraindebitamento.

Ne viene che l'insolvenza è presupposto oggettivo della liquidazione controllata solo ove la domanda sia presentata dal creditore *ex* art. 268, secondo comma, CCII, ossia in ipotesi di domanda di accesso diretta alla liquidazione controllata.

Per questo, il confronto con la liquidazione controllata in sede di omologazione operato anche e a maggior ragione ove l'imprenditore si trovi in condizioni di crisi.

Manca il richiamo alla regola di cui all'art. 144 CCII in tema di inefficacia

rispetto ai creditori, degli atti compiuti dopo la apertura della liquidazione giudiziale.

Cionondimeno, la norma deve ritenersi applicabile essendo strumentale alla acquisizione dei valori attivi, nonché alla stessa disposizione di cui all'art. 270, lett. e) ove si ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con un provvedimento che costituisce titolo esecutivo posto in esecuzione dal liquidatore e che può essere emesso anche nei confronti dei terzi, come si desume dalla circostanza che il tribunale può autorizzare, per gravi e specifiche ragioni, il terzo o lo stesso debitore ad utilizzare i detti beni. È chiaro però che, nel confronto tra utilità del concordato e liquidazione controllata, si deve tener conto di siffatto aspetto di ambiguità.

Per quanto attiene agli effetti nei confronti dei creditori, sono richiamati gli artt. 150 e 151 CCII, omettendo qualsiasi disciplina sul modello degli artt. 152 e ss. CCII che, tuttavia, devono ritenersi applicabili in quanto funzionali all'attuazione del concorso.

Anche la disciplina dei contratti in corso è alquanto lacunosa visto che il legislatore, in seno all'art. 270, comma 6, CCII si limita a prevedere la possibilità di scioglimento in capo al liquidatore secondo un modello analogo all'art. 172 CCII.

La regola pone diversi problemi quali l'applicazione delle ipotesi di esonero di cui all'art. 173, comma 3, CCII con riferimento ai contratti preliminari *ex art. 2645-bis c.c.*

Ovvero ancora le ipotesi di determinazione del rapporto che si instaura in esito allo scioglimento e quindi, nel caso del *leasing*, il meccanismo dell'equilibrio riallocativo *ex art. 177 CCII*, che deve ritenersi comunque ricostruibile nel modello di riequilibrio di cui alla legge 124/2017. Analogamente vale per il tema dell'affitto di azienda *ex art. 184 CCII*.

Manca una disciplina della legittimazione del liquidatore all'esercizio delle azioni di responsabilità verso amministratori, organi di controllo e soci *ex art. 2476, ottavo comma, c.c.* e la stessa carenza si soffre per l'azione *ex art. 2497 c.c.* Per quanto riguarda l'azione sociale di responsabilità il tema pare possa essere risolto facendo ricorso alla regola di cui all'art. 274 CCII, secondo cui il liquidatore, autorizzato dal giudice delegato, esercita ogni azione diretta al recupero dei crediti quale è appunto il credito risarcitorio verso la governance ed altrettanto vale per la disposizione di cui all'art. 2476, ottavo comma, c.c..

Più complessa è l'attribuzione dell'azione dei creditori e di quella di cui all'art. 2497 c.c. che tuttavia possono essere recuperate mediante il ricorso rispettivamente all'art. 2394-*bis* c.c. ed allo stesso art. 2497, ultimo comma,

c.c. sostituendo il termine curatore con quello di liquidatore stante la sostanziale coincidenza dei ruoli.

Manca la disciplina dell'azione "*revocatoria fallimentare*" ex art. 166 CCII, visto che il legislatore attribuisce, al liquidatore, unicamente la legittimazione a far valere le azioni dirette a fare dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile. Il tema può essere tuttavia ridimensionato se si pone mente al fatto che l'art. 2901 c.c. consente di colpire gli atti a titolo oneroso, quelli a titolo gratuito ed anche gli atti estintivi del rapporto obbligatorio diversi dall'adempimento, visto che l'esonero dalla revocatoria ex art. 2901, comma 3, c.c. attiene all'adempimento di un debito scaduto.

Sta di fatto, però, che l'alternativa liquidatoria si rivela meno appetibile di quella realizzata con la liquidazione giudiziale.

Sicché il dato rilevante attiene al confronto con un'ipotesi liquidatoria lacunosa che avvantaggia la fattispecie del concordato semplificato.

2. L'ammissibilità del concordato semplificato di gruppo e la necessità della ricostruzione disciplinare.

Anche nell'ambito della composizione e, di conseguenza nel concordato semplificato, il legislatore si pone il problema disciplinare dei gruppi come si evince dall'art. 25 CCII ⁽²⁾.

Il gruppo

Questo in sintonia con l'intera struttura del codice della crisi che fonda il nuovo coordinamento sistematico tra gli artt. 2086 e 2497 c.c. in virtù del quale si prende atto della necessità di una disciplina che riguardi la disfunzione di gruppo e, con essa, la necessità di mettere, a disposizione del "*gruppo*", strumenti di superamento della condizione di disfunzione ⁽³⁾.

⁽²⁾ Di avviso contrario per la assenza di configurabilità del concordato di gruppo G. BOZZA, *Il concordato semplificato*, op. cit., 326 secondo il quale chi sceglie la via del concordato semplificato, non può che accedere separatamente a tale procedura in quanto agli artt. 25-*sexies* e 25-*septies* non contengono alcun riferimento alle società di gruppo e manca qualsiasi disciplina dello svolgimento della procedura unitaria delle più imprese del medesimo gruppo.

⁽³⁾ Per una ponderazione, in termini fisiologici, della disciplina della direzione e coordinamento, cfr. V. CARIELLO, *Direzione e coordinamento di società e responsabilità: alcuni interpretativi iniziali per una riflessione generale*, Riv. soc. 2003, 117 e G. BOZZA, *Il gruppo di imprese*, Giur. Comm. 2004, 117.